

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno V

Mogadiscio, 10 marzo 1954

Suppl. n. 2 al n. 3

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1954

ORDINANZE

ORDINANZA n. 4 rep. del 27 febbraio 1954: *Norme sul lavoro delle donne.* 109


1954

DECRETI

DECRETO n. 6 rep. del 10 febbraio 1954: *Istituzione di capitoli aggiunti per le partite residue degli esercizi finanziari 1949-1950 e 1950-1951.* 113

DECRETO n. 10 rep. del 3 febbraio 1954: *Disposizioni per le supplenze e gli incarichi nelle Scuole Secondarie del Territorio.* 115

DECRETO n. 11 rep. del 12 febbraio 1954: *Graduatoria del concorso per l'esercizio della farmacia sita in Mogadiscio di cui era titolare il Dr. R. Romagnoli.* 124



PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 4 rep.

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATA l'opportunità di garantire per le lavoratrici una efficace ed estesa tutela sul lavoro, che ne protegga la vita e la salute e ne assicuri il benessere, in armonia con le direttive di politica sociale sancite nell'Accordo di Tutela e con i principi contenuti nelle vigenti Convenzioni internazionali sul lavoro;

VISTO l'art. 1 dell'ordinanza 23 dicembre 1951, n. 28;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

Ordina:

Art. 1.

Il lavoro delle donne alle dipendenze di imprese e di enti pubblici o privati è disciplinato dalle norme della presente ordinanza.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

- a) delle donne addette ai lavori domestici;
- b) delle mogli, delle parenti e delle affini non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico;
- c) delle donne lavoranti al proprio domicilio;
- d) delle donne addette ai lavori agricoli;
- e) delle allieve dei laboratori-scuola eserciti senza fine di lucro.

Art. 2.

Si presumono addette al lavoro le donne che si trovano nei luoghi di lavoro ai quali è applicabile la presente ordinanza, a meno che il datore di lavoro non giustifichi la loro presenza con motivi attendibili.

Art. 3.

Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

È vietato impiegare le donne di età inferiore ai 18 anni nei lavori di pulizia o di servizio dei motori e degli organi di trasmissione o delle macchine in moto, nonché nei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che saranno determinati con decreto dell'Amministratore, sentito l'Ispettorato di Sanità e l'Ispettorato Centrale del Lavoro.

Art. 4.

Lavori sotterranei

È vietato impiegare le donne di qualsiasi età nei lavori sotterranei delle miniere e gallerie.

Il divieto non si applica alle donne aventi incarichi di direzione, o d'igiene e di assistenza, che non effettuino lavori manuali.

Art. 5.

Idoneità fisica, visita medica e certificato medico.

Le donne di età inferiore ai 18 anni non possono essere addette al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che esse sono sane ed adatte al lavoro medesimo. Qualora il sanitario ritenga che esse non siano fisicamente idonee a particolari lavori, egli dovrà specificare nel certificato medico i lavori nei quali esse non possono essere impiegate.

Art. 6.

Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.

Art. 7.

Lavoro notturno.

Le donne senza distinzione di età non potranno essere impiegate durante la notte in alcun stabilimento industriale o nelle sue dipendenze, salvo negli stabilimenti dove siano impiegati soltanto membri della stessa famiglia.

Il divieto non si applica alle donne aventi incarichi di direzione, o d'igiene e di assistenza, che non effettuino lavori manuali.

Art. 8.

Ai fini del precedente articolo il termine « notte » indica un periodo di almeno undici ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.

Art. 9.

Il divieto di cui all'art. 7 non si applica in caso di forza maggiore debitamente accertato dall'Ispettorato del Lavoro e nei casi in cui il lavoro si riferisca a materie prime o in corso di lavorazione suscettibili di rapide alterazioni, allorquando esso sia necessario per salvare le materie stesse da una perdita inevitabile, nonché in caso di lavorazioni ad orario continuato, autorizzato dall'Ispettorato Centrale del Lavoro, indispensabili per l'economia del Territorio.

Art. 10.

Orari di lavoro.

La durata del lavoro delle donne è stabilita in otto ore giornaliere. È consentito in casi particolari per le donne di età superiore agli anni diciotto di superare detto orario fino a raggiungere le dieci ore giornaliere, previa autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 11.

Riposo intermedio e settimanale.

Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore e si tratti di lavoro continuativo, esso deve essere interrotto per un riposo intermedio continuativo della durata di almeno un'ora; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo e può essere suddiviso in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora.

Durante il riposo intermedio non può essere richiesta alcuna prestazione.

Art. 12.

Il riposo settimanale per le lavoratrici deve avere una durata minima di 34 ore consecutive.

Art. 13.

Protezione della maternità.

Le lavoratrici di cui al precedente art. 1 non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, previsto dal successivo art. 14, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Tale divieto non si applica nel caso:

- a) di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
- c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

Art. 14.

Le lavoratrici hanno diritto, dietro esibizione di certificato medico indicante la data presunta del parto, ad un congedo di maternità della durata di 12 settimane delle quali almeno sei dopo il parto.

Art. 15.

Se il parto ha luogo dopo la data presunta, il congedo prenatale è prorogato fino alla data effettiva del parto e la durata del congedo di sei settimane dopo il parto non potrà essere ridotta.

Art. 16.

Durante il congedo previsto dai precedenti ~~articoli~~, la lavoratrice dovrà ricevere, dal datore di lavoro, la metà del salario percepito all'atto della interruzione del lavoro (a condizione che sia stata occupata nell'impiego almeno sei mesi senza alcuna interruzione dovuta a propria iniziativa, salvo che per malattia regolarmente accertata).

Art. 17.

Dopo la ripresa del lavoro successivamente al periodo di congedo di cui ai precedenti articoli 14 e 15, la lavoratrice che allatti il proprio bambino avrà diritto, per la durata massima di un anno dal giorno della nascita, a due periodi giornalieri di riposo di mezz'ora ciascuno, al fine di permetterle l'allattamento del bambino.

Art. 18.

È vietato in ogni caso il lavoro notturno alle lavoratrici durante la gestazione.

Art. 19.

È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi ed ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui al precedente art. 3, le lavoratrici durante la gestazione, a partire dalla data di presentazione del certificato di gravidanza e per tre mesi dopo il parto, e fino a sei mesi dopo il parto, ove provvedano direttamente all'allattamento del proprio bambino.

Art. 20.

Sanzioni.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punito con l'ammenda fino a 500 somali o con l'arresto fino a tre mesi. Nei casi più gravi le due pene potranno essere applicate congiuntamente.

Art. 21.

Norme complementari.

L'Amministratore potrà, con suo decreto, emanare norme complementari per l'esecuzione della presente ordinanza.

Mogadiscio, li 27 febbraio 1954.

L'Amministratore
Martino

DECRETO n. 6 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357, riguardante le attribuzioni dell'Amministratore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2358, concernente l'Ordinamento Amministrativo-Contabile della Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il d. a. 27 febbraio 1953, n. 137201, relativo all'istituzione nel bilancio A.F.I.S. dell'esercizio 1952-1953 degli articoli aggiunti riguardanti i residui passivi provenienti dagli articoli 1949-1950 e 1950-1951 e determinati in base agli accertamenti eseguiti sino al 15 novembre 1952, come dalle premesse dello stesso decreto;

VISTO il d. a. 2 febbraio 1954, n. 5 rep. contenente le disposizioni transitorie per la compilazione dei consuntivi finanziari per il periodo 1° aprile 1950-30 giugno 1952, col quale si dispone all'art. 3, l'aggiornamento dei residui passivi di cui al citato d. a. 27 febbraio 1953, dovendosi procedere successivamente alla compilazione dei consuntivi finanziari sopradetti;

VISTO il d. a. 21 luglio 1953, n. 140629, col quale gli stessi residui passivi vengono trasportati a corrispondenti capitoli aggiunti iscritti nel bilancio per l'esercizio in corso, 1° luglio 1953-31 dicembre 1954;

RITENUTO necessario, ai fini del raggruppamento delle spese previsto dall'art 4 - comma 2° - del citato d. a. 2 febbraio 1954, n. 5, inscrivere in modo più rispondente alla materia in amministrazione, in nuovi stanziamenti i residui passivi di cui trattasi, mantenendo fermi i criteri di classificazione già seguiti nel decreto 27 febbraio 1953, conforme a quanto richiesto dal menzionato art. 4:

CONSIDERATO che per le ragioni ora esposte circa la necessità di procedere alle operazioni di aggiornamento allo scopo di conseguire un più ordinato aspetto della gestione dei residui in esame, questa viene raggruppata negli allegati 15 elenchi, ammontanti complessivamente a So. 80.283.966,54 come dall'allegato prospetto riassuntivo degli elenchi stessi, in misura inferiore all'importo dei n. 13 elenchi precedenti, che ammontavano a Somali 85.276.755,80 (Lit. 7.460.863.353,90), come si rileva dalle premesse del citato decreto amministrativo 27 febbraio 1953, n. 137201;

SENTITO il parere del Comitato Amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

I capitoli aggiunti iscritti nel bilancio 1° luglio 1953-31 dicembre 1954, di cui al decreto amministrativo 21 luglio 1953, n. 140629, sono soppressi.

Per le partite residue, esercizio 1949-1950 e 1950-1951, sono istituiti i seguenti capitoli aggiunti:

SPESA

- Capitolo aggiunto n. 149 — Spese per il personale.
- » » » 150 — Spese generali di funzionamento escluse quelle per i servizi.
 - » » » 151 — Spese per i servizi di polizia.
 - » » » 152 — Spese per i servizi finanziari.
 - » » » 153 — Spese per i servizi: Agrario, Zootecnico, Meteorologico; per i servizi Minerario e Commerciale, del Lavoro e della Previdenza Sociale.
 - » » » 154 — Spese per i servizi sanitario e veterinario.
 - » » » 155 — Spese per i servizi della pubblica istruzione.
 - » » » 156 — Spese per i servizi studi-statistica.
 - » » » 157 — Spese per le opere pubbliche.
 - » » » 158 — Spese per le comunicazioni e trasporti.
 - » » » 159 — Spese per i servizi giudiziari e carcerari.
 - » » » 160 — Spese per i reparti e servizi militari.
 - » » » 161 — Spese straordinarie per i servizi civili.
 - » » » 162 — Spese straordinarie per i servizi militari.
 - » » » 163 — Spese - Movimento Capitali.

ENTRATA

Capitolo aggiunto n. 68 — Entrate - Movimento - Capitali.

Art. 2.

Nei nuovi elenchi dei residui passivi 1949-1950 e 1950-1951, afferenti ai capitoli aggiunti di cui all'articolo precedente, è indicato per ogni

singola partita in essi iscritta, lo stanziamento di provenienza, riferito al d. a. 21 luglio 1953, n. 140629. In conformità a queste indicazioni, saranno introdotte nelle scritture le necessarie varianti.

Art. 3.

Le partite descritte sugli elenchi sopradetti, per l'accennato ammontare di So. 80.283.966,54, costituiranno i residui passivi dell'esercizio finanziario 1950-1951, e delle partite stesse si potrà disporre la liquidazione ed il pagamento anche prima che i residui in parola siano definitivamente approvati col consuntivo dello stesso esercizio 1950-1951.

Mogadiscio, li 10 febbraio 1954.

L'Amministratore
Martino

VISTO e registrato, Registro n. 2, foglio n. 184.

Mogadiscio, li 3 marzo 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'ordinanza n. 16 del 7 settembre 1951;

RAVVISATA la necessità di disciplinare l'assunzione in loco dei supplenti o incaricati per le Scuole Secondarie del Territorio e di fissare i criteri uniformi per la loro retribuzione;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Le supplenze e gli incarichi nelle Scuole Secondarie del Territorio sono conferite dall'Amministratore all'inizio dell'anno scolastico secondo le graduatorie compilate dall'apposita Commissione.

Al termine di ogni anno scolastico tutte le supplenze e gli incarichi si intendono decaduti.

Art. 2.

Le supplenze che si rendessero necessarie durante l'anno scolastico per l'assenza temporanea di insegnanti in servizio, possono essere conferite dall'Ispettore per l'Istruzione Secondaria seguendo le graduatorie di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Quando le singole graduatorie siano esaurite, le supplenze e gli incarichi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere conferiti a persone che abbiano i prescritti titoli di studio, o, in mancanza, a persone che diano affidamento di poter assolvere il loro compito di insegnante.

Solo in via eccezionale e per imprescindibili necessità potranno essere conferite supplenze a chi già abbia, per altri rispetti, un rapporto d'impiego con l'A.F.I.S. Tali supplenze saranno conferite dall'Amministratore che fisserà le ore di insegnamento.

Art. 4.

La Commissione per la formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenze ed incarichi di cui all'art. 1, è nominata dall'Amministratore e di essa fanno parte:

- a) un Preside o un professore di ruolo almeno di grado VII — Presidente;
- b) un insegnante di ruolo — Membro;
- c) un funzionario della Direzione del Personale dell'A.F.I.S. — Membro;
- d) un insegnante supplente con funzioni di Segretario.

Art. 5.

Saranno formate distinte graduatorie a seconda dei tipi di scuole esistenti nel Territorio e per le materie o gruppi di materie di insegnamento, come indicato nella annessa tabella A.

Art. 6.

La domanda, in carta legale, per supplenze ed incarichi di cui all'art. 1, deve essere presentata all'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato generale del Casellario giudiziario;
- d) certificato di buona condotta civile e morale;
- e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico dell'Amministrazione;
- f) titolo di studio con l'indicazione della votazione finale conseguita;
- g) eventuali altri titoli di studi (idoneità, abilitazione, specializzazione, etc.);
- h) tutti gli altri documenti che valgano ad attestare i servizi scolastici eventualmente prestati, i titoli di cultura e preferenziali, va-

lutabili ai fini della formazione delle graduatorie e del conferimento delle supplenze ed incarichi.

Sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, coloro che alla data della presentazione della domanda siano in servizio in una delle Scuole Secondarie del Territorio.

Nella domanda dovrà essere specificato per quale tipo di scuola e per quale materia o gruppo di materie il candidato intende concorrere.

Per ogni tipo di scuola e per ogni materia o gruppo di materie dovrà essere presentata separata domanda, pur essendo consentito che la documentazione richiesta sia allegata ad una sola di esse. L'aspirante potrà indicare le sue preferenze.

Art. 7.

La valutazione dei titoli di studio e di servizio e di tutti quelli a cui fa riferimento la lettera *h)* del precedente articolo, sarà stabilita secondo l'annessa tabella *B*.

Art. 8.

Le graduatorie saranno affisse all'albo dell'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria e avverso di esse è ammesso ricorso all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di affissione all'albo stesso.

Trascorso tale termine, le graduatorie divengono esecutive ai fini degli eventuali conferimenti di incarichi e supplenze.

Art. 9.

La supplenza è conferita, all'inizio dell'anno scolastico, per quegli insegnamenti per i quali è previsto il professore di ruolo.

L'incarico è conferito per quegli insegnamenti per i quali non è previsto il professore di ruolo.

Ogni supplenza o incarico può essere revocato in qualunque momento senza obbligo a speciali indennizzi o compensi da parte della Amministrazione, quando ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Art. 10.

La retribuzione è fissata, sia per gli incarichi che per le supplenze, in conformità alla allegata tabella *C*.

La quota ridotta di compensi, prevista nella suddetta tabella *C*, si applica a coloro il cui coniuge, o altro membro del nucleo familiare con cui convivano, abbia rapporti continuativi di lavoro con l'A.F.I.S. o con altri Enti pubblici o parastatali italiani operanti nel Territorio, o con Enti comunque soggetti alla vigilanza dell'A.F.I.S.

Nelle retribuzioni di cui alla tabella *C* è inclusa la quota-parte della 13^a mensilità.

Art. 11.

Per le supplenze inferiori ad un mese nel corso dell'anno scolastico, la retribuzione di cui al precedente articolo è corrisposta in tren-

tesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine tutti i mesi si considerano di 30 giorni.

Art. 12.

All'insegnante incaricato o supplente il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° settembre e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, sarà corrisposta, dalla cessazione delle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, una retribuzione mensile pari alla media dei compensi percepiti negli ultimi 5 mesi di insegnamento. Tale retribuzione non potrà comunque superare quella dovuta per 18 ore settimanali di lezione.

Art. 13.

All'insegnante supplente o incaricato che abbia iniziato il servizio dopo il 1° settembre non spetta alcuna retribuzione dopo il termine delle operazioni di scrutinio finale. Però per la eventuale partecipazione agli esami di 1^a Sessione è corrisposta una retribuzione pari a quella percepita per l'ultimo mese di lezione quando le operazioni di esami durino oltre i 15 giorni; e pari alla metà di detta retribuzione quando le operazioni di esame durino non più di 15 giorni. Per la eventuale partecipazione agli esami di 2^a Sessione la predetta retribuzione è dovuta nella misura intera qualunque sia la durata della Sessione di esame.

Art. 14.

Per i dipendenti civili o militari dell'A.F.I.S. ai quali dovessero essere affidate supplenze (giusta articolo 3) la retribuzione è fissata in So. 10 lordi per ogni ora di lezione effettivamente impartita.

Tale retribuzione è ridotta a So. 7 lordi, per le lezioni impartite durante le ore di servizio.

Art. 15.

Al pagamento delle competenze spettanti agli insegnanti supplenti o incaricati, sarà provveduto da parte dei Capi Istituto, a carico di apposite anticipazioni di fondi da disporsi trimestralmente, sulla base di richieste vistate dall'Ispettore dell'Istruzione Secondaria.

La spesa relativa farà carico al capitolo 62 del bilancio per il corrente esercizio finanziario, e ai corrispondenti capitoli del bilancio per i prossimi esercizi, salvo quella derivante dalle retribuzioni di cui all'art. 14, che graverà sul capitolo 64 del bilancio per il corrente esercizio, e corrispondenti capitoli dei prossimi esercizi.

I rendiconti relativi alle suddette anticipazioni dovranno recare il visto dell'Ispettore per l'Istruzione Secondaria.

Art. 16.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia, da accertarsi entro cinque giorni, è mantenuto l'incarico o la supplenza per un periodo

non superiore a 90 giorni dei quali però solo i primi 20 saranno retribuiti.

Se l'assenza non risulta giustificata si fa luogo alla revoca della supplenza o dell'incarico.

Art. 17.

Possono essere concessi dal Capo d'Istituto, compatibilmente con le esigenze del servizio, brevi congedi per motivi di famiglia, senza assegni, che complessivamente nello stesso anno scolastico non superino il massimo di dieci giorni.

Art. 18.

In caso di assenza per gravidanza o puerperio, alle insegnanti che abbiano almeno sei mesi di insegnamento continuativo, per il primo mese di assenza viene corrisposta la intera retribuzione, e metà di essa per un ulteriore periodo di un mese e mezzo.

Le assenze per gravidanza e puerperio non sono considerate come assenze per motivi di salute.

Art. 19.

Per gli insegnanti supplenti o incaricati valgono le stesse norme disciplinari del corrispondente personale insegnante di ruolo, in quanto applicabili.

Art. 20.

Anche agli effetti del presente decreto l'anno scolastico ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 21.

Ogni contraria disposizione in materia è abrogata.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore col 1° luglio 1954; tuttavia le norme relative alle graduatorie saranno applicate dalla data della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

Mogadiscio, li 3 febbraio 1954.

L'Amministratore
Martino

VISTO e registrato, Reg. n. 2, foglio n. 163.

Mogadiscio, li 24 febbraio 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

TABELLA « A »

TIPO DI SCUOLA	Materia o gruppo di materie di insegnamento.																
A) Scuole di Avviamento Professionale	1) Italiano, Storia, Geografia (supplenza) 2) Matematica e Scienze (») 3) Disegno (») 4) Calligrafia, Dattilografia, Stenografia (incarico) 5) Canto corale (») 6) Diritto Marittimo (») 7) Computisteria, Ragioneria - Pratica Commerciale - Elementi di Mineralogia (supplenza) 8) Igiene (incarico)																
B) Scuola media della Somalia	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; padding-right: 10px;"> Corso Inferiore </td> <td rowspan="6" style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding-right: 10px;">}</td> <td>1) Italiano, Storia, Geografia (supplenza)</td> </tr> <tr> <td>2) Lingua e Lett. Araba (»)</td> </tr> <tr> <td>3) Arabo Coranico (»)</td> </tr> <tr> <td>4) Matematica (»)</td> </tr> <tr> <td>5) Disegno (»)</td> </tr> <tr> <td>6) Igiene (incarico)</td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; padding-right: 10px;"> Corso Superiore </td> <td rowspan="6" style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding-right: 10px;">}</td> <td>1) Italiano, Storia, Geografia (supplenza)</td> </tr> <tr> <td>2) Lingua e Lett. Araba (»)</td> </tr> <tr> <td>3) Lingua Inglese (»)</td> </tr> <tr> <td>4) Matematica e Fisica (»)</td> </tr> <tr> <td>5) Scienze Naturali (»)</td> </tr> <tr> <td>6) Disegno (»)</td> </tr> </table>	Corso Inferiore	}	1) Italiano, Storia, Geografia (supplenza)	2) Lingua e Lett. Araba (»)	3) Arabo Coranico (»)	4) Matematica (»)	5) Disegno (»)	6) Igiene (incarico)	Corso Superiore	}	1) Italiano, Storia, Geografia (supplenza)	2) Lingua e Lett. Araba (»)	3) Lingua Inglese (»)	4) Matematica e Fisica (»)	5) Scienze Naturali (»)	6) Disegno (»)
Corso Inferiore	}			1) Italiano, Storia, Geografia (supplenza)													
				2) Lingua e Lett. Araba (»)													
				3) Arabo Coranico (»)													
				4) Matematica (»)													
				5) Disegno (»)													
		6) Igiene (incarico)															
Corso Superiore	}	1) Italiano, Storia, Geografia (supplenza)															
		2) Lingua e Lett. Araba (»)															
		3) Lingua Inglese (»)															
		4) Matematica e Fisica (»)															
		5) Scienze Naturali (»)															
		6) Disegno (»)															
C) Istituto Magistrale della Somalia	1) Italiano, Storia, Geografia (supplenza) 2) Lingua e Lett. Araba (») 3) Pedagogia e Didattica (») 4) Matematica e Fisica (») 5) Scienze Naturali (») 6) Disegno (»)																
D) Scuola Media Italiana	1) Italiano, Latino, Storia e Geografia (supplenza) 2) Matematica (») 3) Disegno (») 4) Lingua straniera (inglese) (») 5) Economia domestica (incarico) 6) Educazione Fisica femminile (supplenza)																
E) Ginnasio - Liceo Classico	1) Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia in V ginnasio (supplenza) 2) Italiano, Latino al Liceo (») 3) Latino e Greco al Liceo (») 4) Storia e Filosofia al Liceo (») 5) Matematica e Fisica (») 6) Scienze Naturali (») 7) Storia dell'Arte (incarico) 8) Educazione Fisica Femminile (supplenza)																
F) Liceo Scientifico	1) Materie letterarie nella 1ª classe del Liceo Scientifico (supplenza) 2) Materie letterarie nella 2ª classe del Liceo Scientifico (») 3) Lingua straniera (inglese) (») 4) Matematica e Fisica (») 5) Disegno (») 6) Scienze Naturali (») 7) Educazione Fisica Femminile (»)																

TABELLA «B»

Valutazione dei titoli.

A) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA

1) Idoneità — conseguita per cattedre a cui si riferisce la graduatoria per ogni voto superiore a 60/100	Punti 30 » 1,25
2) Idoneità — per cattedre affini a quelle a cui si riferisce la graduatoria e fino ad un massimo di 2 idoneità — per ogni idoneità	» 4
3) Abilitazione — conseguita per cattedre a cui si riferisce la graduatoria per ogni voto superiore a 60/100 (tutti i punteggi di abilitazione debbono essere riportati a 100/100)	» 1,25
4) Abilitazione — parziale (cioè abilitazione ad almeno una delle materie cui si riferisce la graduatoria) per ogni punto superiore a 60/100	» 0,50
5) Laurea o Diploma — richiesto per gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria: per ogni voto superiore a 77/110 e fino a 99/110 per ogni voto superiore a 99/110 e fino a 110/110 per la Lode	» 0,50 » 1,25 » 2,—
6) Titoli di studio specifici (1)	» 10,—
7) Per i laureati o diplomati in lingua straniera quando il titolo di studio è rilasciato nella stessa lingua di cui si chiede l'insegnamento o quando l'aspirante dimostri con certificato delle autorità accademiche, di avere studiato, come lingua fondamentale, quella a cui si riferisce la graduatoria negli altri casi	» 25 » 10
8) Per altri titoli di studio (laurea o diploma) fino a un massimo di 2, di grado pari o superiore a quello di cui al n. 5, per ogni titolo	» 2
9) per titoli di studio, qualunque sia il numero dei titoli, rilasciati dalla scuola e dai corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari previsti dagli Statuti dell'Università (Tale valutazione è ridotta alla metà qualora si riferisca a discipline non attinenti alla cattedra richiesta);	» 3

(1) Sono considerati Titoli Specifici:

- a) **La Laurea o Diploma in lettere** per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie, nelle classi di collegamento per il Liceo Scientifico, nell'Istituto Magistrale, nei corsi e nelle scuole di Avviamento Professionale;
- b) **Laurea in Lettere** per l'insegnamento delle materie letterarie nel Ginnasio Superiore;
- c) **Laurea in Filosofia** per l'insegnamento della storia e filosofia nei Licei;
- d) **Laurea o Diploma in Pedagogia** per l'insegnamento della pedagogia nell'Istituto Magistrale;
- e) **Laurea in Matematica o in Matematica e Fisica o in Fisica** per l'insegnamento della Matematica nella Scuola Media, della Matematica e Fisica nel Liceo, e nelle altre Scuole Medie Superiori, nei corsi e nelle Scuole di Avviamento Professionale;
- f) **Laurea in Scienze Naturali** per l'insegnamento della matematica e delle scienze naturali nei corsi e nelle Scuole di Avviamento Professionale;
- g) **Laurea in Scienze Naturali** per l'insegnamento della Chimica e delle Scienze Naturali nelle Scuole Medie Superiori

10) per libere docenze (qualunque ne sia il numero)	» 10
11) per diplomi o attestati rilasciati al termine dei corsi di addestramento organizzati dal Centro Didattico Nazionale	» 0,50
12) per il diploma conseguito nei corsi di specializzazione didattica per l'organizzazione e la colonizzazione rilasciato dalla Sede Centrale dell'Istituto per l'Africa, con la controfirma dei rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Africa Italiana	» 0,25

B) TITOLI DIDATTICI

1) Per l'insegnamento in scuole secondarie statali o pareggiate prestato dopo il conseguimento del titolo richiesto per la graduatoria, per la durata di 7 mesi, se prestato anteriormente all'anno 1945-46, o nelle condizioni previste per la retribuzione nelle vacanze estive, se prestato dall'anno 1945-1946, in poi: per ogni anno:	Punti 4
2) per periodi di insegnamento in uno stesso anno che non comportino l'attribuzione dei quattro punti: per periodi di almeno 5 mesi continuativi anche in scuole di diverso tipo	» 2
per periodi di almeno 3 mesi continuativi anche in scuole di tipo diverso	» 1
3) per ogni qualifica di ottimo conseguita nelle scuole secondarie statali o pareggiate negli anni dal 1945-46 in poi, per insegnamenti prestati nelle condizioni previste per la retribuzione nelle vacanze estive	» 1,50
4) per ogni qualifica di valente conseguita come sopra e negli stessi anni	» 0,75
5) servizio prestato nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera C dell'art 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, per gli insegnamenti per i quali sia richiesto il titolo di insegnanti di scuola secondaria	» 2
6) Insegnamento in corsi di istruzione professionale, organizzati dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, per ogni anno	» 2
7) insegnamento elementare di ruolo o non di ruolo prestato per l'intero anno scolastico nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari cui sia stato concesso il riconoscimento legale degli studi e degli esami, dopo il compimento del 22° anno di età: per ogni anno e fino al massimo di 10	» 2
8) per ogni anno di insegnamento come incaricato universitario	» 5,50
9) per ogni anno di servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o straordinario o incaricato, con retribuzione a carico dell'Università	» 4
10) per ogni anno di servizio prestato come assistente universitario volontario dagli aspiranti i quali siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1951, n. 1340	» 1,35
11) per l'insegnamento prestato durante l'anno scolastico immediatamente precedente nella medesima cattedra cui si riferisce la graduatoria, quando sia richiesta la conferma nell'insegnamento e nell'istituto in cui detto insegnamento è stato prestato	» 8
12) se l'insegnamento di cui sopra è stato prestato per oltre due anni nel quadriennio immediatamente precedente	» 12
13) se prestato ininterrottamente per tutto il quadriennio immediatamente precedente	» 16

C) VALUTAZIONI SPECIALI

1 Capo Famiglia con persone a carico	Punti	4
2) per ogni figlio minorenni non coniugato, convivente e non provvisto di redditi propri	»	1
3) residenza permanente nel Territorio	»	4
4) per ogni anno di ritardo nel conseguimento della laurea dovuto a servizio militare prestato in reparti combattenti o partigiani, limitatamente al periodo 1940-1945 o fino al ritorno dalla prigionia o dalla deportazione	»	2,50
5) per ogni anno di servizio militare prestato in zona di operazioni nel periodo 1940-1945 (o frazione di 6 mesi)	»	2

D) DETRAZIONI

1) per ogni qualifica di insufficiente riportata negli anni scolastici dal 1946-1947 in poi	»	18
2) per il provvedimento di esclusione o di esonero dagli incarichi e dalle supplenze, adottate a carico dell'aspirante negli anni scolastici dal 1946-1947 in poi, per ogni anno	»	18

TABELLA « C »

Compensi mensili lordi spettanti al personale incaricato o supplente per ogni ora settimanale di insegnamento

	Scuole Secondarie di I grado			Scuole Secondarie di II grado		
	Con correzione compiti o cura di gabinetti e laboratori	Senza correzione compiti o cura di gabinetti e laboratori	Ore soprannumerarie oltre le prime 18	Con correzione compiti o cura di gabinetti e laboratori	Senza correzione compiti o cura di gabinetti e laboratori	Ore soprannumerarie oltre le prime 18
a) quota intera	65,—	57,—	14,—	70,—	62,—	16,—
b) quota ridotta	48,—	44,—	14,—	53,—	49,—	16,—

NOTA. — L'insegnamento delle seguenti materia: disegno, canto corale, dattilografia, stenografia, calligrafia, è sempre retribuito, per qualunque ordine di scuole, col trattamento previsto per le scuole secondarie di I grado.

L'Amministratore
Martino

DECRETO n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il proprio decreto n. 120 di rep. in data 1° agosto 1953 con il quale viene bandito pubblico concorso per l'esercizio della Farmacia sita in Mogadiscio, Via Principe di Piemonte, di cui era titolare il defunto dott. Raffaele Romagnoli;

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice e in particolare il verbale conclusivo in data 25 gennaio 1954, col quale viene stabilita la graduatoria dei partecipanti al concorso;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per l'esercizio della farmacia, sita in Mogadiscio, Via Principe di Piemonte, di cui era titolare il defunto dott. Raffaele Romagnoli:

1° Dott.ssa De Lorenzo Antonietta ved. Rossi	con punti	78
2° Dott. Peyron Corrado fu Mario	»	» 75
3° » Agnoli Vittorio fu Ulisse	»	» 63,90
4° » Corno Cesare fu Giuseppe	»	» 62,55
5° » Contin Sergio di Carlo	»	» 54,25

Art. 2.

La Dott.ssa De Lorenzo Antonietta, ved. Rossi, prima classificata, è dichiarata vincitrice del concorso.

Art. 3.

Con altro decreto, verrà disposta l'autorizzazione all'esercizio della farmacia, in conformità degli articoli nn. 7, 8, 9 e 10 del decreto n. 120 di rep. citato nelle premesse.

Mogadiscio, li 12 febbraio 1954.

L'Amministratore
Martino

VISTO e registrato, Registro n. 9, foglio n. 164.

Mogadiscio, li 24 febbraio 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.